

**Ordinanza del DDPS
sui corsi di tiro
(Ordinanza sui corsi di tiro)**

dell'11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2004)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sul tiro fuori del servizio,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile ai corsi di tiro fuori del servizio.

² Sono corsi di tiro fuori del servizio:

- a. i corsi per monitori di tiro;
- b. i corsi per monitori dei giovani tiratori;
- c. i corsi di ripetizione per monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori;
- d. i corsi per giovani tiratori;
- e. i corsi di tiro per ritardatari;
- f. i corsi di tiro per «rimasti».

Art. 2 Subordinazione

I corsi di tiro sono subordinati all'Aggruppamento Difesa.

Art. 3 Libretto di servizio, libretto delle prestazioni militari e libretto di tiro

La direzione del corso registra l'assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l'assolvimento del corso di tiro per «rimasti» è registrato anche nel libretto di servizio.

RU 2004 45

¹ RS 512.31

Art. 4 Indennità per l'uso degli impianti di tiro

¹ Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni o le società di tiro ricevono le indennità giusta l'articolo 12 dell'ordinanza del DDPS del 12 dicembre 1995² concernente l'amministrazione dell'esercito.

² Per l'organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna di tali indennità.

Art. 5 Indennità

Le indennità per i partecipanti ai corsi e i funzionari sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Corsi per monitori di tiro**Art. 6** Scopo dell'istruzione

¹ I corsi per monitori di tiro a 300 m servono a istruire i monitori di tiro a 300 m.

² I corsi per monitori di tiro a 25/50 m servono a istruire i monitori di tiro a 25/50 m.

³ L'istruzione è finalizzata segnatamente ad abilitare i futuri monitori di tiro a dirigere gli esercizi di tiro federali conformemente all'ordinanza sul tiro.

Art. 7 Organizzazione

I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell'ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 8 Epoca e durata dei corsi

I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno tra gennaio e aprile e durano due giorni.

Sezione 3: Corsi per monitori dei giovani tiratori**Art. 9** Scopo dell'istruzione

¹ I corsi per monitori dei giovani tiratori servono a istruire i monitori dei giovani tiratori nel tiro a 300 m.

² L'istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri monitori dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori e a operare in qualità di monitori di tiro a 300 m.

² RS 510.301.1

Art. 10 Organizzazione

I corsi per monitori dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall'Aggruppamento Difesa.

Art. 11 Epoca e durata dei corsi

I corsi per monitori dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.

Art. 12 Alloggio e vitto

I costi dell'alloggio e del vitto sono a carico dell'Aggruppamento Difesa.

Sezione 4:**Corsi di ripetizione per monitori di tiro e monitori dei giovani tiratori****Art. 13** Scopo

Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei monitori dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.

Art. 14 Organizzazione

I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell'ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Sezione 5: Corsi per giovani tiratori**Art. 15** Scopo dell'istruzione

¹ Il corso per giovani tiratori a 300 m è un settore specifico dell'istruzione premilitare.

² L'istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d'assalto e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.

Art. 16 Organizzazione

¹ I corsi per giovani tiratori sono organizzati dalle società di tiro riconosciute sotto la direzione dei monitori dei giovani tiratori e sono sottoposti alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro.

² Essi possono essere svolti soltanto se vi partecipano almeno cinque giovani tiratori. L'ufficiale federale di tiro competente decide in merito alle eccezioni.

Art. 17 Epoca

¹ I corsi per giovani tiratori hanno luogo tra la metà di marzo e la fine di agosto.

² È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d'istruzione della commissione di tiro.

Art. 18 Tiro di gara

¹ Il corso per giovani tiratori si conclude con un tiro di gara.

² La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è competente per l'organizzazione del tiro di gara dei giovani tiratori.

³ La FST emana il regolamento per il tiro di gara dei giovani tiratori; tale regolamento sottostà all'approvazione dell'Aggruppamento Difesa.

Sezione 6: Corsi di tiro per ritardatari**Art. 19** Partecipanti

Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemente alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.

Art. 20 Organizzazione

I corsi di tiro per ritardatari sono pianificati e organizzati dall'Aggruppamento Difesa, che li svolge in collaborazione con la FST.

Art. 21 Epoca

I corsi di tiro per ritardatari hanno luogo ogni anno nel mese di novembre.

Art. 22 Chiamata dei partecipanti ai corsi

Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.

Art. 23 Dispense

Le autorità militari cantonali sono competenti per le dispense.

Art. 24 Diritto penale militare

¹ Gli obbligati al corso di tiro per ritardatari soggiacciono al diritto penale militare.

² Il comandante del corso dispone del potere disciplinare conformemente alla legislazione penale militare.

Art. 25 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro

¹ La direzione dei corsi di tiro per ritardatari annuncia all'Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:

- a. il foglio di stand;
- b. il libretto di servizio;
- c. il libretto delle prestazioni militari o il libretto di tiro;
- d. se del caso, un certificato medico.

² Nel rapporto vanno menzionate le cause dell'insufficiente destrezza al tiro e formulate eventuali proposte.

Sezione 7: Corsi di tiro per «rimasti»**Art. 26** Partecipanti

Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.

Art. 27 Organizzazione

I corsi di tiro per «rimasti» sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell'ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 28 Epoca e luogo dei corsi

I corsi di tiro per «rimasti» sono organizzati al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo in impianti di tiro ubicati in posizione centrale nei circondari di tiro federali. L'ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.

Art. 29 Chiamata dei partecipanti ai corsi

Le autorità militari cantonali chiamano i tiratori «rimasti» mediante ordine di marcia.

Art. 30 Soldo e computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione

Il corso di tiro per «rimasti» dà diritto al soldo conformemente all'articolo 38 capoverso 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1995³ concernente l'amministrazione dell'esercito ed è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

³ RS 510.301

Art. 31 Mancata entrata in servizio

I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all'autorità militare del Cantone di domicilio.

Art. 32 Diritto penale militare

¹ I tiratori «rimasti» soggiacciono al diritto penale militare.

² Il comandante del corso dispone del potere disciplinare conformemente alla legislazione penale militare.

Art. 33 Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro

La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all'Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 34** Esecuzione

L'Aggruppamento Difesa è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del DMF del 18 dicembre 1962⁴ concernente i corsi per monitori di tiro;
- b. l'ordinanza del DMF del 2 novembre 1970⁵ concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁴ Non pubblicata nella RU.

⁵ Non pubblicata nella RU.

Allegato
(art. 5)

Elenco delle indennità

1 Indennità giornaliera

Sono corrisposte le indennità giornaliera seguenti:

- a. 20 franchi per la partecipazione ai corsi per monitori dei giovani tiratori;
- b. 50 franchi per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.

2 Spese di viaggio

- 2.1 Una tessera di legittimazione per l'acquisto di un biglietto di 2a classe a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:

- a. ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro;
- b. ai partecipanti ai corsi per monitori dei giovani tiratori;
- c. ai partecipanti ai corsi di ripetizione.

Per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno, suddette persone ricevono un'indennità pari al costo del biglietto di 2a classe a metà prezzo.

- 2.2 I partecipanti ai corsi per monitori di tiro ricevono una seconda tessera di legittimazione e una seconda indennità, se pernottano nel luogo di domicilio.
- 2.3 I partecipanti ai corsi per giovani tiratori e lo stato maggiore dei corsi per giovani tiratori possono ottenere tessere di legittimazione per recarsi a manifestazioni esterne conformemente al programma del corso.

3 Funzionari

I funzionari esterni all'Amministrazione federale hanno diritto alle indennità conformemente all'allegato 2 dell'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003⁶ sull'organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro.

4 Indennità per perdita di guadagno

I partecipanti ai corsi per monitori dei giovani tiratori e ai corsi di tiro per «rimasti» ricevono un'indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.

⁶ RS 512.313

